

## TORNATA DELL'8 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Ricevimento della deputazione incaricata di presentare a S. A. R. la duchessa di Genova le felicitazioni del Senato — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli uffiziali — Adozione dell'emendamento del senatore Colla sul paragrafo 4° dell'articolo 23 — Articolo 23 — Approvazione della proposta del senatore Colla di ritornare sul paragrafo 6° dell'articolo 1 stato sospeso — Emendamento dello stesso senatore al medesimo — Adozione di esso e dell'articolo 1 — Rinvio dell'intero titolo quinto alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### RICEVIMENTO DELLA DEPUTAZIONE DEL SENATO PRESSO LA DUCHESSA DI GENOVA.

**PRESIDENTE.** S. A. R. la duchessa di Genova ha ammesso oggi al suo cospetto la deputazione del Senato del regno, che doveva recarle gli omaggi e le felicitazioni della Camera pel fausto suo maritaggio.

La deputazione era composta del presidente del Senato e dei senatori Bava, Mosca, Provana del Sabbione, Gioia, Stara, Plana, Di Castagnetto e Demargherita.

Il presidente ebbe l'onore di compiere con l'A. S. nel modo seguente:

« Altezza reale! — L'arrivo vostro in queste provincie fu salutato da tutti con fervorose acclamazioni; perchè il popolo nostro fece sempre sue le gioie e le consolazioni de' suoi principi; perchè nei giorni che ci scorrevano dolenti e affannosi per le pubbliche nostre sciagure questa intromissione di gaudjo popolare doveva essere più vivamente sentita.

« E sarà certamente durevole questo sentimento, se, come Iddio premiò il prode duca di Genova concedendogli la vostra mano, così vorrà premiare le virtù vostre facendovi spettatrice e partecipe di destini migliori pel nostro paese.

« Il Senato del regno si associa con tutto l'animo a queste previsioni, e non sa separare gli omaggi che vi reca per nostro mezzo da questi fausti pronostici.

« Una principessa di Sassonia ci diede in Carlo Alberto il largitore delle nostre libertà, l'eroe ed il martire magnanimo della presente storia italiana. Sia riserbata ad un'altra principessa sassone la fortuna di coadiuvare, nell'elevato seggio cui la Provvidenza la destina, allo svolgimento sincero di quelle libertà, al fausto avviarsi delle sorti patrie. (Bravo! Bene!)

« Iddio non contentossi di spargere sulla vostra persona tutti quei doni pei quali il nodo dei coniugali affetti stringesi più fermo. Ei volle privilegiarvi di vivace intelletto, di varia coltura, di alta penetrazione. Possa perciò dirsi un giorno che ogni buon consiglio ebbe a cospirare a quei nostri intensi voti: il senno del valoroso e lealissimo nostro Re, il senno della nazione, il senno stesso delle grazie. » (Significazioni generati di applauso)

• L'augusta principessa accolse colle maniere e colle parole più benigne questo omaggio del Senato; e S. A. R. il duca di

Genova aggiunse un nuovo pregio ai ringraziamenti di lei, dichiarando che era anche a lui tanto più accetto in quanto gli veniva da un Corpo al quale era egli stesso ben pago di appartenere.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO STATO DEGLI UFFICIALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama ora la continuazione dell'esame del progetto di legge sullo stato degli ufficiali.

**COLLA.** Vorrei fare una osservazione.

Ieri, nella fretta colla quale si è proceduto all'ultima votazione, mi mancò il tempo di notare al Senato uno sbaglio occorso nella redazione dell'articolo 25. L'errore... (ben comprendo che a quest'ora l'articolo è votato e che secondo le regole generali non si potrebbe più fare alcuna osservazione).

**PRESIDENTE.** Avverto l'onorevole senatore che furono bensì votati alcuni paragrafi, ma che siccome al paragrafo stesso venne sospeso il voto, così non si procedette alla votazione dell'articolo in complesso.

**COLLA.** Tanto meglio. Allora l'errore consiste in ciò che nell'articolo 25, al n° 3, si dice che « Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna sarà valutato per la metà quanto alla giubilazione ed alla riforma. »

Ora abbiamo nel regolamento delle pensioni militari, adottato dal Senato or sono pochi giorni, un articolo il quale dice invece che « non è computato mai nel servizio il tempo passato in aspettativa di giudizio seguito da condanna. » Noi avremo dunque una contraddizione evidente fra due leggi che sono votate ad assai breve distanza. Proporrei quindi che si emendasse questo errore, la qual cosa è assai facile quando il n° 4 di questo articolo 25 si trasformi in un'alinea sopprimendo l'indicazione numerica 4 e dicendosi invece: « Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna non è mai computato. »

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Ieri, uscendo dal Senato, il senatore Colla mi aveva fatto parola di questo. Per verità io non mi rammentava come fosse contemplato ciò nella legge delle pensioni. Ho verificato la cosa ed ho trovata esattamente l'osservazione ora fatta; in conseguenza prego il Senato, tanto più che l'articolo non è ancora votato, a volermi rimediare.

**PRESIDENTE.** Devo domandare in primo luogo al Senato se vuole riaprire la discussione su quell'articolo non ancora votato, ma però approvato nei singoli paragrafi per alzata e seduta, e quindi riprendere la discussione dell'ultimo alinea dell'articolo 25.

Chi non si oppone voglia levarsi.

(Il Senato approva).

Si propone dal senatore Colla, e si è adottato dal ministro della guerra, di redigere l'ultimo paragrafo 4 in questa forma:

« Non tenendo computo alcuno del tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

Chi approva il paragrafo in questo modo concepito voglia levarsi.

(È approvato.)

Passiamo ora al titolo quinto, articolo 25:

« La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo e non ha di-

ritto alla giubilazione. L'uffiziale riformato è restituito alla vita civile.

« L'uffiziale è collocato in riforma:

« 1° Per infermità incurabili;

« 2° Per ragioni di disciplina. »

Siamo ora giunti all'argomento che deve dar luogo a prendere un partito sui numerosi articoli sospesi.

Il senatore Colla aveva osservato che la parola *riforma* male si adattasse a quegli ufficiali i quali fossero riformati non per indisciplina, ma per motivi di salute non imputabili. Egli diceva che quella parola conterrebbe in sé una tal quale censura, sempre quando debba comprendere del pari e mettere in una stessa condizione i disgraziati ed i colpevoli. Qui appunto è il caso di sciogliere questa questione, cioè se si intende mantenere la riforma od aggiungere un'altra categoria.

**COLLA.** Le osservazioni da me fatte nella prima discussione che ebbe luogo intorno a questa legge mi furono suggerite dalla Commissione, sia coll'emendamento che ella propose, sia colle ragioni che ella addusse nella sua relazione.

La Commissione lamentava giustamente che si trovasse confuso nella legge il militare che cessò il servizio per motivi di salute col militare che è rimosso dal servizio per cattiva condotta. Io proponevo, per trovar modo di distinguere alquanto i due casi, di aggiungere che sarà tolto all'uffiziale riformato per cattiva condotta il grado e l'uso dell'uniforme.

Io osservava allora che in questo emendamento si aggravava bensì la condizione di coloro che sono riformati per cattiva condotta, ma non si faceva abbastanza per coloro che sono riformati per motivi di salute lasciandoli sempre nella condizione insieme coi riformati per cattiva condotta.

Ora aggiungo una cosa di più, ed è che se veramente si adottasse l'emendamento proposto dalla Commissione, di togliere cioè agli ufficiali riformati per cattiva condotta il grado e l'uso dell'uniforme, si cadrebbe in un controsenso evidente, mantenendo questo ufficiale nella posizione di riforma che, secondo l'articolo 2 del progetto ed anche poi secondo l'articolo 27, « è la posizione dell'uffiziale senza impiego e che non è più ammissibile al servizio. » Ma se noi dichiariamo che l'uffiziale il quale ebbe una condotta riprovevole perde il grado e perde l'uso dell'uniforme, questo ufficiale non è più ufficiale; e come mai si potrà dire che un uomo così spogliato del grado, dell'uso dell'uniforme e di ogni qualità di ufficiale, sia costituito nella posizione di riforma militare?

Secondo l'articolo 27 e l'articolo 2 della legge, egli è evidente che l'uomo che non è ufficiale non può avere nessuna posizione di ufficiale.

È dunque indispensabile che, se il Senato crede doversi togliere agli ufficiali riformati per cattiva condotta il grado e l'uniforme, si faccia in modo che essi cessino intieramente dal figurare nella categoria delle riforme, e si stabilisca per loro una categoria speciale; ed invece di dire, al paragrafo 5 dell'articolo 1 della legge ministeriale: « riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge, » oppure come proponeva la Commissione: « riforma per mancanza contro la disciplina, » bisognerebbe dire: « la rimozione dal servizio pronunciata dal Consiglio di disciplina; » allora si avrebbe veramente una distinzione quale vi deve essere tra gli ufficiali rimossi per cattiva condotta e gli ufficiali messi in riforma per motivi di salute.

La variazione fatta in questo articolo non porterebbe più che qualche piccola emendazione nei successivi, la quale sarebbe assai facile, secondo le prove che ho cercato di dare,

ed avendo massime veduto che con pochi emendamenti sarebbero coordinati gli altri articoli in modo che sarebbe bene stabilita la distinzione fra la rimozione per motivi di disciplina e la riforma per motivi di salute.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione.

**COLLA, relatore.** Io aveva precisamente chiesta la parola per pregare il presidente di sospendere la votazione del primo alinea dell'articolo 25 per le ragioni addotte dal senatore Colla. Egli ha detto che le osservazioni della Commissione in ordine alla posizione degli ufficiali riformati per infermità incurabili, e riformati per motivi di disciplina, sarebbero molto dispiacevoli quanto ai primi.

La Commissione non dissente punto, se il Senato lo vuole, dal variare la denominazione; anzi era questo già un desiderio della Commissione stessa, avendolo la medesima accennato nella sua relazione.

**COLLA.** Domanderei ancora una volta la parola per esporre chiaramente il mio pensiero anche in seguito ai concerti presi col ministro della guerra.

Pare che la questione principale da risolversi per venire poi a quegli emendamenti che saranno opportuni, sia quella di vedere se il Senato crede che agli ufficiali riformati (ossia che si dicevano riformati e che adesso sarebbero rimossi per cattiva condotta) si debba o no togliere il grado e l'uniforme militare; giacchè, se si ammette che si debbano togliere e l'uno e l'altro, io credo non esservi più alcun dubbio per escludere questo ufficiale dalla posizione di riforma, la quale non può essere applicabile se non a coloro i quali conservano il grado.

Se si ammettesse invece di conservare loro il grado e l'uniforme, allora potrebbe stare la proposta del ministro, che è quella di conservarlo nella categoria della riforma.

**BAVA.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BAVA.** Je crois que l'honorable ministre de la guerre avait établi effectivement dans son projet de loi que la position de la réforme n'était applicable que pour causes disciplinaires et sur l'avis d'un Conseil d'enquête pour les fautes désignées dans l'article 27 de la présente loi; mais la suppression de l'article 6 de la loi sur les pensions obligea naturellement le ministre à chercher à donner des moyens d'existence aux officiers incapables de continuer le métier des armes pour des infirmités indépendantes du service. Afin de ne point créer de nouvelles catégories, et à l'imitation de ce qui se pratique en France, le ministre introduisit alors dans le cadre de la réforme les officiers que leurs infirmités rendaient incapables de poursuivre leur carrière; et, pour mon compte, je le félicite sincèrement de cette détermination, parce qu'il était peut-être injuste de frapper plus qu'ils ne le méritaient les officiers réformés. Si vous laissez aux réformés un uniforme, c'est pour qu'ils en fassent usage; vous ne pouvez leur dire: je vous accorde l'uniforme, mais vous ne le porterez pas, car cela vous déconsidérerait.

Messieurs, en adoptant la réforme pour les seules causes disciplinaires, nous jetterions dans le pays une classe d'illotes, de parias, ce que certainement personne de nous ne désire, surtout si l'on réfléchit que les motifs pour lesquels on peut être réformé ne compromettent pas toujours le caractère de l'homme et sont souvent le produit d'une nature trop énergique ou trop paresseuse.

En introduisant les officiers inférieurs parmi les réformés, nous rendrons moins triste la position de ceux-ci, car nous effacerons l'idée de blâme qui pèse sur eux, et la conservation de l'uniforme aux réformés ne sera plus un mensonge,

mais une vérité, parce qu'alors ils oseront le porter sans crainte de reproches.

Quant à priver les réformés de leur grade, comme le propose la Commission, il me semble qu'une pareille disposition ne peut être admises pour les causes notées dans l'article 27, causes qui déterminent la réforme. On ne perd son grade chez nous que pour des fautes très-graves et qui sont indiquées dans l'article premier. Si le Sénat votât l'amendement proposé, il détruirait la progression des peines et l'économie de la présente loi. Un officier est d'abord passible des peines disciplinaires qui sont ordonnées par les chefs du corps. Les peines disciplinaires sont-elles infructueuses? Sur le rapport du chef direct et avec documents à l'appui, le ministre propose à S. M. la suspension ou le retrait de l'emploi, selon la gravité de la faute. L'officier persiste-t-il dans son inconduite, ou a-t-il commis des fautes de la nature de celles qui sont indiquées dans l'article 27? Alors il est soumis au Conseil d'enquête, et s'il est vraiment coupable, sur le rapport du ministre, le Roi met cet officier à la réforme; il perd à jamais l'emploi qu'il occupait, mais il ne perd pas le grade, ni les droits acquis à la pension. A-t-il commis de ces fautes très-graves dont parle l'article premier? Alors seulement il perd son grade et conséquemment l'emploi, et il est rendu à la vie civile sans qu'il lui reste l'espoir de jamais rentrer dans l'armée.

Je vote pour la conservation de l'article 25 tel qu'il est rédigé, parce que, si on le modifie, j'ai la conviction que nous irons volontairement à l'encontre de toutes les difficultés dont j'ai eu l'honneur d'entretenir le Sénat; c'est-à-dire, je répète en deux mots ce que j'ai déjà dit, dans la crainte de m'être mal expliqué, c'est-à-dire que si la catégorie des réformés n'est ouverte aux officiers que pour causes disciplinaires, aucun de ceux qui seront compris dans cette catégorie ne vaudra porter l'uniforme qui signifierait au public de mauvais antécédents, et on châtierait les réformés plus que la loi, qui les croit dignes de conserver leur grade, vu la nature de leur faute. Priver les réformés de leur grade comme le propose la Commission, ce serait confondre les peines, détruire la juste progression qui existe dans la présente loi.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione, che non mi so dare da me stesso. Nell'articolo 1 del primo titolo della legge si dice che l'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per una delle cause seguenti, tra le quali è la riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 37 della presente legge; dunque vi è già un caso per cui la riforma fa perdere il grado. (Interruzione)

Allora, parlando dell'articolo 25 e riferendomi all'articolo 1, paragrafo quinto, risponderò (per quanto ne può dire una persona estranea alla milizia, dietro le ragioni addotte dal signor generale Bava, del quale venero le ragioni ed i pareri, che valgono molto più di quanto possono valere i miei) che una persona la quale sia ammessa alla riforma per tali ragioni, se non vi sono altri che trovandosi nell'istesso caso portano l'uniforme che esso ha, lo porterà mal volontieri. Ma mi pare che appunto il disonore non deve ricadere su quello che per infermità incurabile sarebbe messo nella stessa condizione di chi lo fu per mancanza contro l'onore.

Un ufficiale riformato dovrà dunque, per accertare che esso non ha mancato ai suoi doveri, far risultare che sempre è stato ammalato; chè altrimenti, se per caso guarisce, essendo egli stato riformato, si dirà che è stato riformato per cattiva condotta, quantunque l'avesse avuta sempre buona.

**COLLA.** Mi pare che l'onorevole senatore Bava vorrebbe sacrificare coloro che meritano maggior riguardo (cioè coloro che si ritirano, che cessano il servizio per motivi di salute) affine di rendere più gradevole agli uffiziali di cattiva condotta il portare la divisa di riforma. Io non credo che questa sia una buona regola. Passando poi a ciò che egli disse, cioè che si farebbe una deroga, ossia una contraddizione, se mi permette osserverò che l'articolo 1 parla della dimissione volontaria accettata dal Re, della perdita della qualità di cittadino, della condanna a pena criminale, nel qual caso il militare non solo perde il grado e l'uniforme, ma perde qualunque diritto a pensione. Qui invece si tratterebbe di una rimozione dal servizio per la quale il militare conserverebbe il diritto ad una pensione. Vi sarebbe dunque una graduazione che desiderava nell'inflizione delle pene, cioè pei delitti più gravi la destituzione, la dimissione senza pensione, pei delitti meno gravi la rimozione dal servizio con assegnamento di riforma. Oltre ciò io non impredo adesso a sostenere se sia o no conveniente che si tolga il grado e l'uniforme a tutti gli uffiziali posti in riforma per cattiva condotta; ma mi pare che a rettamente giudicare bisogna esaminare l'articolo 27, il quale indica i motivi per i quali si farebbe luogo a questa rimozione dal servizio senza grado ed uniforme. Questi motivi sono: primo la permanenza in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego da tre anni compiuti a norma dell'articolo seguente; ciò vuol dire che quando l'uffiziale collocato già in aspettativa per condotta meno buona, dopo tre anni non si è corretto, non si è condotto bene ed è dal Consiglio di disciplina dichiarato non più ammissibile al servizio, sia rimosso e non abbia più grado.

Il numero 2 dice: *mala condotta abituale*; questa non comprende un momento di vivacità, un trascorso, la quale mala condotta abituale deve essere riconosciuta dal Consiglio di disciplina.

Segue il 3°: *Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina o mancanza contro l'onore.*

Sopra questi numeri non avrei osservazioni a fare. L'unico che parrebbe meritare qualche considerazione, e pel quale, nel caso che il Senato adottasse la proposizione della Commissione, io aveva già ideato di proporre un emendamento, sarebbe il 3° che nelle due condanne alla pena del carcere di oltre a sei mesi o ad altra pena che a quella venga sostituita, ecc.

Io credo veramente che rimandare dal servizio senza distinzione qualunque uffiziale incorso in queste pene sarebbe cosa assai dura in qualche caso, epperò, secondo l'emendamento che io mi riservava di proporre, si aggiungeva che il Consiglio di disciplina debba in questo caso di condanna alla pena del carcere apprezzare i motivi che diedero luogo alla condanna stessa per vedere se veramente meriti di essere definitivamente rimandato.

**PRESIDENTE.** Ciò che deve più calere presentemente al Senato si è di stabilire il modo della discussione. Si propone di sospendere quest'articolo e di unirlo all'articolo 27 o ad uno di quei paragrafi. Mi pare che essendo la questione di principio, vale a dire se la categoria riforma debba contenere i disgraziati ed i colpevoli al tempo stesso, può benissimo dirimersi questa questione nell'esame di quest'articolo, perchè esso definisce la riforma; e quindi l'applica o per cagione d'incondotta o per malattie incurabili.

Quando dunque si proponesse un emendamento con cui si cancellasse all'articolo 25 il numero secondo, cioè quello per motivi di disciplina, per poi applicare a questo un epiteto più acconcio, mi pare che così la discussione potrebbe pro-

cedere più ordinata e celere: abbiamo sospeso tanti articoli per affrontare direttamente la questione allorchè giungeremo all'articolo 25, ed ora che vi arriviamo, aggiorneremo di nuovo la discussione?

**COLLA.** Io non vorrei sospendere la discussione, solo vorrei che si stabilisse la base principale, cioè se gli uffiziali che sono riformati per ragioni di disciplina devono conservare il grado.

**PRESIDENTE.** Io proporrò dunque al Senato di studiare un qualche emendamento per cui venga cancellata nell'articolo 25 la seconda categoria.

Chi vota per questa cancellazione s'intende che vuole una categoria separata per riformati a cagione di malattia.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo che sia indispensabile di determinare se ai riformati per disciplina verrà o no conservato l'uso dell'uniforme.

**DE SONNAZ.** Bisogna vedere se togliendo da questi uffiziali, riformati per mancanza di disciplina od altra, l'uso dell'uniforme, si può mantener loro quel trattenimento.

Voci. Sì! sì! sì!

**COLLI, relatore.** La Commissione ha proposto di privarli dell'uniforme, ma di lasciar loro il trattenimento.

**PRESIDENTE.** Non veggio che due mezzi: o di fare un emendamento col quale si rimandi all'articolo 27, o di procedere in ordine inverso e di stabilire la massima.

**DELLA TORRE.** Il y a trois causes qui mettent l'officier dans cette condition de réforme. Au commencement, on a spécifié les fautes contre l'honneur; pour ceux qui se sont rendus coupables de pareilles fautes, ce n'est pas le mot réforme qu'il faut employer, il faut dire qu'ils sont rayés des rôles. Il y a ensuite la maladie, c'est un simple malheur; puis viennent les fautes disciplinaires; si elles ne portent à l'honneur aucune atteinte, il me semble qu'elles ne peuvent pas priver de l'avantage de porter l'uniforme; ceux qui ont commis des fautes disciplinaires peuvent être traités comme ceux qui cessent de servir pour raison de santé. Ainsi, en deux mots, quant à celui qui a manqué à l'honneur il faut dire qu'il est rayé des rôles, et pour les autres causes, les maladies et les fautes disciplinaires qui ne sont pas contraires à l'honneur, quand il s'agit simplement d'un mouvement de vivacité, d'un manque au service, on peut employer le mot réforme. Un homme a fait une faute, il en a été châtié, cela n'a rien de déshonorant.

**CIBRARIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cibrario, pregandolo però di volere per ora astenersi dall'entrare nel merito, perchè adesso bisogna prima stabilire il modo della votazione, altrimenti facciamo una discussione inutile e troppo dilungata sopra la parte sostanziale dell'articolo. Bisogna prima vedere in che modo debba esso venire posto in disamina.

**CIBRARIO.** Non aveva che un'osservazione brevissima da fare.

**PRESIDENTE.** Mio malgrado deggio pregarlo di sospendere, altrimenti anticiperemo una discussione nel merito senza sapere da prima in che modo questa discussione debba procedere. Vi sono due proposizioni: una si è di sospendere l'articolo 25 e di riserbarne la votazione allorchè all'articolo 27 si stabilirà la massima della conservazione o no dell'uniforme agli uffiziali riformati per ragioni di disciplina; l'altro modo sarebbe di proporre per emendamento che fosse cancellata nell'articolo 25 la categoria degli uffiziali riformati per ragioni di disciplina, giacchè allora votandosi tale cancellatura s'intende che la riforma colpisce solamente gli uf-

fiziali i quali sono riformati per ragioni di infermità incurabili.

**COLLA.** Chiedo scusa al signor presidente per rettificare una cosa da lui detta che io credo un equivoco.

Il signor presidente crede che la questione di vedere se il militare riformato per cattiva condotta deve perdere il grado e l'uniforme, sia questione che si riferisca all'articolo 27, mentre invece si riferisce all'articolo 1.

All'articolo 1, n° 5 era detto: *riforma per mancanza contro l'onore, a mente dell'articolo 27 della presente legge.*

Si è proposto un emendamento, secondo il quale si direbbe che si perde il grado per la riforma a cagione di disciplina; di modo che gli è appunto su questo articolo che hassi a vedere se abbia veramente ad inserirsi che il grado si perde per la condanna per ragioni di disciplina.

Tutta la questione sta sull'articolo 1, che si è detto di lasciare in sospeso finché si giungesse all'articolo 25, giacché gli articoli intermedi non dipendevano da questa questione.

Ora dunque bisogna prima di tutto determinare se nell'articolo 1 abbiansi ad inserire queste parole: *riforma per ragioni di disciplina*, oppure altre, come io credeva dovessero essere queste: *la rimozione dal servizio pronunziata da un Consiglio di disciplina*. Tutto dipende dunque dal vedere: 1° se si abbia a togliere veramente il grado a tutti coloro che si trovano nel caso di essere censurati per la loro condotta; 2° se adottando che debbano perdere il grado debbasi mettere invece della parola *riforma* la parola *rimozione*.

**COLLI, relatore.** Mi pare che la questione diverrà chiarissima quando il Senato avrà deciso se tutti i militari i quali sarebbero nel caso di essere riformati a norma dei vari alinea dell'articolo 27 saranno sì o no privati del grado o dell'uniforme. Questa è la questione, decisa la quale, io opino che tutto il resto andrà con agevolezza al suo luogo.

Se il signor presidente volesse proporre al Senato di deciderla, tutto sarebbe dilucidato.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Prima d'ogni cosa parmi si abbiano a distinguere bene i delitti di disciplina da quelli contro l'onore.

È una cosa importantissima.

**PRESIDENTE.** Io non avrei difficoltà di proporre al Senato che sia invertito l'ordine della discussione, e che si proceda di salto all'articolo 27. Le massime fissate su esso articolo daranno quindi la norma a tutti gli altri articoli sospesi.

**COLLI, relatore.** Farò osservare al Senato che queste colpe di indisciplina per cui si propone la riforma nel progetto di legge non possono essere leggiere.

L'articolo 25 dice che questi uffiziali non sono poi ammessibili al servizio effettivo; questo solo castigo è enorme, e toglie all'uffiziale ogni qualunque speranza di fare una carriera; pare che una pena così severa non possa essere applicata che ad una mancanza grave, della quale sarà giudice il Consiglio di disciplina, che certamente non vorrà mai pronunziare contro un uffiziale il quale non si sarà reso colpevole di fallo grave. Tutti i motivi indicati in questo articolo si annunziano gravi da loro stessi: « mala condotta abituale, negligenza abituale, mancanza grave in servizio contro la disciplina, mancanza contro l'onore, conduce alla pena, ecc. » di cui i motivi sono esposti nel Codice.

L'onore, o signori, è cosa delicata; chi lo macchia non pare più degno di conservare l'uso dell'uniforme; tutti... (*Interrotto da alcuni senatori che parlano dimessamente*)

Un momento, mi lascino terminare... tutti i popoli che

hanno un'armata procurano di tener vivo in essa il sentimento dell'onore.

Per la mancanza contro l'onore il progetto di legge stesso propone di togliere il grado; ma io chiedo se non vi abbia grande analogia tra la mancanza che si considera contro l'onore e quella gravissima contro il proprio dovere. Una mala condotta abituale è, a parer mio, una mancanza grave contro l'onore; chi ha una mala condotta abituale non può supporre che abbia molta delicatezza per l'onore. Per questo motivo si è creduto che tali individui non fossero degni di conservare l'uniforme; e parmi che questa proposizione avesse trovata molta simpatia. Ripeto che le mancanze le quali si possono chiamar leggiere contro la subordinazione e la disciplina potranno essere punite dal Ministero in altro modo, affinché il paese non rimanga privo dei servigi utilissimi che si potrebbero prestare da tal uomo; e la punizione potrebbe essere o di qualche mese o di qualche settimana di fortezza o d'arresto, secondo la gravità del fallo.

**ALPIERI.** Io mi restringerò a trattare della questione posta in campo dall'onorevole signor presidente, cioè del modo col quale si debba procedere per arrivare ad una soluzione della questione sollevata.

Credo, come ebbi l'onore di dire in circostanza non lontana, che il Senato non può essere chiamato a dare il suo voto fuorchè sopra un articolo espresso o sopra una proposta od emendamento. Quindi se ad alcuni dei nostri colleghi può parere il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato suscettivo di cambiamento, deve tal cambiamento essere proposto in termini formali, il quale proponga l'espressione *in una o in due o in tre od in una sola la categoria degli uffiziali che possono essere collocati a riforma*.

Io opino che altramente procedendo non arriveremo ad una conclusione salutare; quindi, ripeto, avrei proposto un emendamento per essere discusso e quindi posto ai voti. Non venendo proposto alcun emendamento o termine formale, devesi procedere alla votazione dell'articolo del progetto.

In quanto al sospenderlo, piacemi far notare che il Senato ha già sospesa la discussione, o meglio la deliberazione di vari articoli, e che sospendendo ancora la deliberazione dell'articolo 25 per l'intima relazione che gli articoli hanno fra loro, noi potremmo entrare in un circolo vizioso dal quale non usciremo più.

**CIBRARIO.** Domando la parola per una semplice osservazione.

Vorrei far notare al Senato che, quantunque appaia a prima fronte che due sole siano le categorie di riforma, nel fatto però ve ne hanno tre: una è dell'uffiziale collocato in riforma per infermità incurabile; l'altra dell'uffiziale collocato in riforma per ragioni di disciplina che non sono contro l'onore, il quale, a tenore del progetto di legge, conserverebbe l'uniforme e la pensione; la terza sarebbe dell'uffiziale collocato in riforma per ragione di disciplina, il quale, a mente del numero 5 dell'articolo 1, perde il grado e per conseguenza l'uso dell'uniforme, e non conserverebbe che il trattenimento. Dunque si tratterebbe di vedere se il Senato vuol introdurre una quarta categoria per distinguere tra le colpe contro la disciplina e le colpe che sono più o meno gravi.

**MAVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La prego di attendere che si dia lettura di un emendamento, il quale mi viene ora rimesso.

Il senatore Colla, secondando quanto io avevo l'onore d'esporre al Senato, propose un emendamento il quale sostituisce alle parole *riforma, ecc.*, *rimozione dal servizio pronunziata dal Consiglio di disciplina*.

**LA MARRORA**, ministro della guerra. Mi pare che la cosa non possa andare stabilendo prima che l'uffiziale, il quale riceve la riforma per cagione di disciplina, conservi il suo grado, epperò non veggio la necessità di una nuova categoria.

Parmi veramente bisogni in un modo o nell'altro stabilire un principio, cioè se l'uffiziale deve o no conservare l'uniforme. Molto si è parlato delle mancanze contro l'onore; osservo che nel progetto ministeriale si provvede a tal caso, poichè all'articolo 28 è detto:

« Le mancanze contro l'onore portano con sè la privazione del grado colla conservazione però dell'assegnamento di riforma. »

**PRESIDENTE.** Un emendamento si è presentato; esso surroga al primo alinea una sola categoria. Debbo domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io credo che vi sia una difficoltà a bene spiegare questa disposizione; parmi vi sia qualche inesattezza nei diversi articoli circa la parola riforma.

Nel paragrafo 8 dell'articolo 1 si suppone che le mancanze contro l'onore diano luogo alla riforma, perchè ivi si dice: *L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per una delle cause seguenti*, entro le quali vi è quella delle mancanze contro l'onore.

All'articolo 28 si dice che le mancanze contro l'onore portano la privazione del grado colla conservazione dell'assegnamento di riforma.

Qui non ci è che l'assegnamento di riforma, e non vi sarebbe la riforma.

Nel rimanente è detto che la riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego, e che non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto a giubilazione.

Dunque, secondo il paragrafo 1 dell'articolo 1, l'uffiziale che manca all'onore è veramente riformato, perchè è contemplato il caso di riforma per mancanza contro l'onore...

**CIBRARIO.** Perde il grado.

**COLLA.** Si è proposto di sopprimere la parola riforma.

**COLLI**, relatore. È appunto per questo ch'io aveva pregato il presidente a leggere i due emendamenti insieme, perchè si evitasse tale difficoltà.

Nell'articolo 1 si direbbe non più riforma, ma rimozione dal servizio di coloro che sono condannati da un Consiglio di disciplina, ed allora la riforma sarebbe solamente per motivi di salute.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Allora, facendo seguito alle mie osservazioni, dirò che, eliminandosi il nome di riforma che si applicava al caso di un uffiziale che avesse mancato contro l'onore, rimarrà tuttavia la riforma per gli altri casi di cattiva condotta.

Per siffatti casi di cattiva condotta che non intaccano l'onore, si semplificherebbe questa categoria, restringendola a quelli di cui parlava l'onorevole signor maresciallo, ai casi cioè che fanno torto all'uffiziale senza dubbio, ma che non lo privano dell'onore, e quindi della licenza di portare l'assisa militare.

Se si fa questa distinzione, come pare inteso che si faccia, togliendo il nome di riforma al caso dell'onore, non vedrei perchè all'articolo 25 non sussisterebbe la seconda categoria.

Quello che ne faceva un poco di difficoltà era perchè, parlando di ragioni di disciplina, si trovava poi all'articolo 27 compresa nel caso di disciplina anche la mancanza contro l'onore.

Se le mancanze contro l'onore sono escluse coll'altra di-

zione che si propone per l'articolo 25, ed anche col togliere dall'articolo 27, numero 4, uno dei casi per cui si dice che si considerano come riforme per ragioni di disciplina le mancanze contro l'onore, rimarrà che nell'articolo 25 gli uni saranno collocati a riforma per infermità incurabile, gli altri per ragioni di disciplina che non hanno che fare coll'onore. Allora io mi accosterei al progetto che conserva i due gradi di riforma, come proponeva il ministro; ma desidererei però che allora nell'articolo 27 fosse tolto il numero 4 di mancanze contro l'onore, ma non credo che la mancanza contro l'onore possa dare luogo a riforma, ossia trovarsi collegata con quelli che hanno altre ragioni di disciplina per perdere il grado.

**BAVA.** Je vais avoir l'honneur, je l'espère, d'éclairer ce point de la discussion. L'honorable maréchal nous a fait entendre, ainsi que le préopinant, qu'il est surpris de trouver dans l'article 27, classé parmi les officiers en réforme, un homme qui a manqué à l'honneur. On a été obligé, messieurs, de le mettre là; il fallait bien trouver quelqu'un qui jugéât si effectivement cet homme avait failli à l'honneur. Nous ne pouvions point le faire juger par un Conseil de guerre, parce que là il y a le fisc, l'auditeur, etc. Il fallait que ce fût un Conseil de discipline qui jugéât, si la faute de cet officier portait réellement une atteinte à l'honneur, et le mettait dans le cas de perdre son grade. Mais vous voyez ici, messieurs, que quoique cette faute ait été classifiée dans le numéro 27, la peine est cependant celle portée par le numéro premier, parce que dans le numéro premier il y a un Conseil de guerre qui porte un jugement; mais il ne serait pas apte à porter ce jugement sur des causes qui concernent l'honneur; et pour ce motif il a fallu nécessairement transporter le jugement de la faute contre l'honneur dans l'article 27. Vous voyez que non-seulement on met l'officier à la réforme, mais on lui enlève son grade, on brise sa carrière, et il ne conserve que ses droits à la pension si toutefois il les a acquis, ou dans le cas contraire, il a une partie de cette pension de réforme pourvu qu'il compte 8 ans de service.

Puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour répondre à ceci: on dit dans l'article 27: « tous les manquements à l'honneur, toutes les fautes commises, sont de nature à enlever l'uniforme à l'officier qui le porte. »

Messieurs, j'en demande pardon, mais je ne puis partager cet avis. Voyez le numéro 2, par exemple: « mala condotta abituale, » cela peut aller, mais: « per negligenza abituale e mancanza grave in servizio o contro la disciplina, » sont-cé là, messieurs, je vous le demande, des fautes à compromettre l'honneur, à priver de l'uniforme? Je ne le crois pas. D'ailleurs, la loi ici est claire; elle a cherché toutes les fautes que l'homme peut commettre, à chacune elle a appliqué la peine méritée; mai si vous enlevez à l'homme réformé son uniforme, vous le rangez dans la même catégorie que ceux qui sont passibles des peines désignées dans l'article 1<sup>er</sup>, que ceux qui ont commis des fautes bien plus graves. Si donc vous voulez conserver l'échelle des peines militaires établies par la présente loi, je crois que vous éviterez beaucoup de graves inconvénients. Si au contraire vous adoptez les amendements qui sont proposés, je vous le répète, vous allez volontairement à l'encontre de nombreux inconvénients.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domando la parola per aggiungere un'altra spiegazione.

Io credo che, stabilendo sempre che non si farebbe luogo a veruna nomina di riforma per chi, avendo mancato contro l'onore, resta privato del grado, credo, dico, che forse si

spiegherebbe meglio questa differenza se nell'articolo 25, dopo aver detto: *l'uffiziale è collocato a riforma: 1° per infermità incurabili; 2° per ragioni di disciplina*, si ponesse subito nello stesso articolo: *le mancanze contro l'onore portano con sé la privazione del grado, ecc.* Con ciò si verrebbe a dire che quegli non è compreso nel collocamento di riforma, ed allora nell'articolo 25, siccome si parla delle cause che danno luogo alla riforma, insisterei perchè si togliesse *mancanze contro l'onore*.

**PRESIDENTE.** Gli oratori che finora parlarono hanno soddisfatto ciascheduno alle esigenze della propria capacità che li contraddistingue, ma è dovere anche del presidente di fissare l'attenzione e di dirigere la discussione in un modo che conduca ad un regolare e pronto risullamento.

Finora non si è parlato che nel merito della materia, senza che siasi fatto studio di stabilire in che modo questa materia debba essere condotta a votazione. Si è proposto di sospendere l'articolo 25 fino a che sia discusso e votato l'articolo 27. Il senatore Colla ha proposto un emendamento all'articolo 25 col quale la questione di massima sarebbe decisa; ha proposto anche che si ritorni fin d'ora al paragrafo 6 dell'articolo 1 che era rimasto in sospenso per cominciare a stabilire la massima.

E quantunque in ordine a quest'ultimo possa io dire che, se si vuol entrare in discussione ora che l'articolo 25 non è ancora votato, non eravi ragione per cui non siasi fatto lo stesso dal principio, prescindendo dalla sospensione da noi adottata; pure, convenendo ad ogni modo che si esca da questo ginepraio e si ponga fine ad una discussione uscita fuori de' suoi termini, io sono nel dovere di ripetere al Senato essere oramai tempo che si abbracci uno dei tre partiti finora presentati.

**COLLA.** L'emendamento che io ho proposto all'articolo 25 è solamente dipendente da ciò che si adotterà per l'articolo 1, perchè io non proporrei di togliere la categoria dei riformati per mancanza di disciplina, se non fosse provveduto a questo riguardo nell'articolo 1. Io credo che la principal cosa da desiderarsi, se si vuole andare avanti, è quella di sapere se il provvedimento col quale un Consiglio di disciplina allontanava un militare abbia a chiamarsi riforma o rimozione, e se qualunque provvedimento di tal natura trarrà seco o no la perdita del grado. Ove si ammetta questo emendamento con cui io ho proposto di dire: *rimozione dal servizio pronunziata dal Consiglio di disciplina*, invece di dire *riforma*, ecc., allora la questione è decisa.

Il Consiglio di disciplina è una specie di giuri il quale vede se la negligenza dell'uffiziale è tale che veramente abbia ad essere considerato come indegno che sia riammesso al servizio. Dunque si tratta di decidere se tutte le volte che il Consiglio di disciplina riconosce che un tale uffiziale deve essere rimosso dal grado, il debba essere ad ogni modo, e debba perdere il grado, oppure se debba essere collocato in riforma con grado e pensione.

Il mio emendamento è la base del secondo e di tutti gli altri correlativi a questo principio.

**PRESIDENTE.** La proposizione sarebbe che si riprenda la discussione all'articolo 1, ossia al paragrafo 6 di questo articolo.

Chi crede che si possa ritornare al paragrafo 6 dell'articolo 1, voglia levarsi.

(È approvato.)

Allora rileggerò esso paragrafo 6:

• Riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge. •

L'emendamento del senatore Colla sarebbe così concepito:  
« Rimozione pronunziata dal Consiglio di disciplina. »

**BAVA.** Messieurs, si vous adoptez ce qu'on vous propose, vous introduisez dans la loi une nouvelle catégorie qui peut vous mener à l'infini, et vous renversez toute l'économie de la loi. N'est-il pas plus simple de dire: cet homme est jugé par le Conseil de discipline comme les réformés? Comme eux il conserve sa pension s'il a des droits à la pension; seulement, s'il a failli à l'honneur, nous lui enlevons le grade, l'uniforme. Cet homme n'ayant plus ni grade, ni uniforme, ne peut compromettre personne. La chose est parfaitement claire. D'ailleurs, je ferai observer au Sénat que l'article premier est voté.

*Molte voci.* Non, non, pas encore.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Mi permetterò di osservare che non si tratta di categorie, perchè se si dice che è rimosso dal servizio, non entra più in alcuna categoria particolare di uffiziali.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Colla condurrebbe necessariamente a quell'ingiustizia, a quella misura poco equa che venne accennata, pochi momenti sono, dall'onorevole Della Torre. Fra i motivi che possono dar luogo alla riforma per casi di disciplina, come sono indicati all'articolo 28, ve ne sono quattro la cui gravità è totalmente diversa per gli uni e per gli altri. La mancanza contro l'onore è certamente d'una gravità infinitamente superiore ad una mancanza contro la disciplina. Un uffiziale un po' giovane in un momento di vivacità può lasciarsi sfuggire espressioni tali contro un superiore che portino con sé la conseguenza ch'egli sia giudicato da un Consiglio di disciplina, e che sia rimosso dal servizio. Si potrà egli per questo collocare nella stessa categoria di un uffiziale che ha mancato contro l'onore?

Io credo che si debba lasciare nell'articolo 1 sussistere il paragrafo 5, ora 6, come era stato proposto dal Ministero, cioè la riforma per mancanza contro l'onore, come la sola che debba portare con sé la perdita del grado e dell'uso dell'uniforme; e credo che la rimozione, a mente dell'emendamento, condurrebbe a far applicare a tutti gli uffiziali riformati che hanno dei motivi indicati nell'articolo 28, la privazione del grado e dell'uso dell'uniforme, se però ho inteso bene.

**DI SONNAZ.** A me pare, se ho bene inteso l'emendamento, che spetterebbe al Consiglio di disciplina il discernere fra gli uffiziali quelli che debbano o no perdere il grado e l'uso dell'uniforme; per conseguenza non sarebbe stabilito un punto per cui il Consiglio di disciplina potesse giudicare se coloro che mancano per indisciplinazione e per negligenza meritino di conservare il grado e l'uso dell'uniforme. Allora nasce il caso che, quando voteremo l'articolo concernente i Consigli, si potrà forse fare un emendamento che dia loro questa facoltà.

*Molte voci.* Questa facoltà l'hanno di già.

**PRESIDENTE.** Tutta la questione sta nel paragonare le parole *rimozione* e *riforma*. Il signor senatore Colla propone di dire *rimozione*, e certamente se la rimozione è pronunziata dal Consiglio di disciplina non può essere che cagionata da trasgressioni relative all'onore.

**ALPIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALPIERI.** Se ho ben inteso, il signor senatore Colla propone due emendamenti: con uno vorrebbe sostituire la parola *rimozione* alla parola *riforma* affinché non sia comune la denominazione fra i riformati per pura infermità ed i riformati per colpa propria; coll'altro estendere ai compresi

negli altri atinea dell'articolo 27 quello che nel progetto primitivo non si riferiva che ai soli colpevoli in materia d'onore. Il progetto diceva all'articolo 1 che perdevano il grado coloro che mancavano all'onore a mente dell'articolo 27, ma non parlava di tale perdita per tutti i casi contemplati nell'articolo 27. Dunque dall'emendamento del senatore Colla, se esso venisse adottato, ne seguirebbero due conseguenze, che così si distinguerebbe il riformato per colpe più o meno gravi; che si estenderebbe a tutti i riformati accennati nell'articolo 27 la pena comminata dal progetto nell'articolo 1 ai soli mancanti all'onore. Mi pare che questo sia il valore che debba attribuirsi all'emendamento del senatore Colla.

**DELLA TORRE.** Comme j'ai été le premier à soulever cette difficulté, il faut que je donne quelques explications.

Je voulais mettre dans une catégorie à part les officiers qui ont manqué à l'honneur; les voilà donc dans une catégorie à part; on les appelle rimossi, on disait autrefois *royés des rôles*. Ensuite, viennent ceux que des infirmités rendent incapables de servir; ceux-là sont malheureux, il faut les plaindre les pauvres gens: puis ceux que le Conseil de discipline juge être assez coupables pour ne pas les laisser continuer leur service, mais pas assez coupables cependant, pour qu'il puisse les priver du grade et de l'uniforme, rien dans leur conduite ne portant atteinte à l'honneur: je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas compris dans l'expression générale du mot *réforme*.

Il y aurait donc deux espèces de réforme, l'une pour les infirmes, l'autre pour ceux qui seraient exclus du service. Ces derniers sont des hommes qui ont commis des fautes qui ne déshonorent pas; eh, messieurs, ne nous trouvons-nous pas journellement avec des hommes qui ont commis de pareilles fautes? On vit parfaitement bien ensemble, parce que ces fautes ne laissent aucune flétrissure.

J'appuierai le premier amendement du sénateur Colla pour l'officier flétri, parce qu'il a manqué à l'honneur; mais je n'appuierai pas le deuxième qui nous obligerait à faire une troisième catégorie pour ceux qui seront condamnés par le Conseil de discipline; ceux-là seront réformés. Il n'y aurait qu'une chose à changer, ce serait l'article 6 du premier numéro.

**COLLA.** Desidero di dare una spiegazione alle osservazioni fatte dall'onorevole amico mio il marchese Alfieri.

È verissimo che l'emendamento da me proposto ha doppio scopo: il primo di sostituire all'espressione *rimossa* quella di *rimozione*, e l'altro di estenderlo a tutte le rimozioni, a tutte le riforme, come si vogliono dire, cagionate da motivi di disciplina, e giudicate da un Consiglio disciplinare.

Mi si permetta però di osservare che questa proposizione non è mia, ed io non intendo farmene autore; la Commissione ha proposto di dichiarare che la riforma per ragione di disciplina porterà seco in ogni caso la privazione del grado e dell'uso dell'uniforme, colla conservazione però dell'assegnamento.

Qualcheduno ha osservato che se si stabiliva nell'articolo primo che la perdita del grado non avrà luogo che in caso di mancanza all'onore non si poteva più dire nell'articolo 27 che ha luogo per tutte le mancanze che sono contro l'onore, e che perciò era necessario emendare l'articolo primo. Si è detto altresì di emendarlo in questo senso, che la perdita del grado avrà luogo per qualunque riforma per motivi di disciplina; io non ho fatto che riprodurre l'emendamento proposto dalla Commissione nei termini che mi sembrarono più adatti, ed il mio scopo è quello di stabilire che, se si ammette che l'uffiziale messo in riforma

per motivi di disciplina perderà il grado, è impossibile in questo caso che questa posizione si possa chiamare riforma, perchè egli cessa di essere uffiziale e non può essere riformato; egli è rimosso, è rinvitato, ma non potrassi mai dire che egli conserva una posizione d'uffiziale in riforma.

L'oggetto del mio emendamento è dunque questo solo, che in tutti i casi in cui il Consiglio di disciplina giudica un uffiziale indegno di continuare al servizio, questo provvedimento si qualifichi non riforma, ma rimozione dal servizio.

**DI PAMPARATO.** Io credo, o signori, che si debba adottare il progetto di legge tal quale è stato proposto dal Ministero, perchè non ostante la discussione seguita nel seno della Commissione a cui il ministro volle affidarne appositamente la disamina, e le discussioni rinnovate in questo recinto, sempre occorrono maggiori difficoltà sia nell'istituire una nuova categoria di rimozione o di riforma, sia nell'introdurre qualche altra modificazione.

Parmi che questa legge contempra tutti i casi. Le mancanze contro l'onore, citate nell'articolo e riferite all'articolo 27, sono nell'articolo 28 portate con privazione di grado. Per conseguenza io credo che debba mantenersi la legge qual è.

Se però il Senato vuol fare qualche modificazione, a mio avviso la deve fare nel modo più lieve possibile per non rompere l'armonia della legge, in cui io non saprei trovare mancanza.

Io prego il Senato di osservare che quando un uffiziale sarà chiamato ad un Consiglio di disciplina, lo sarà sotto la denominazione di mancanza all'onore; una mala condotta abituale è una mancanza all'onore, perciò questo uffiziale per in condotta o per mancanza all'onore d'altra specie sarà condannato dal Consiglio alla privazione del grado, alla privazione dell'uniforme e sarà contemplato nell'articolo 28. Non fa d'uopo quindi di una nuova categoria.

Per conseguenza io metterei *rimozione* al paragrafo 5 dell'articolo 1, dove è detto *riforma*, e toglierei all'articolo 27 il paragrafo 4.

Ripeto però che, se si lascia la legge tal quale è, io la trovo perfettamente adatta ai bisogni.

**BAVA.** Messieurs, les manquements à l'honneur c'est une parole très-élastique, une chose très-difficile à définir, et les officiers chargés de se prononcer à ce sujet rencontreront beaucoup de difficultés. Quand un officier qui passe pour avoir commis une faute qui compromet son honneur est soumis à un Conseil d'enquête, il n'est pas dit qu'il doit perdre son grade; cela dépend de la gravité de la faute; il peut n'être que réformé, ou si effectivement il a commis une faute qui le flétrit, alors, non-seulement il est réformé, mais encore il est privé de l'honneur de porter l'uniforme.

Ainsi, il faut nécessairement que ce soit un Conseil de discipline qui le juge; car nous ne pouvons pas le faire juger par un Conseil de guerre; je vous ai énuméré les inconvénients qui résulteraient de cette mesure. Le Conseil de discipline décide s'il sera réformé simplement, ou s'il sera réformé avec privation du grade et de l'uniforme.

**DELLA TORRE.** Alors, dans ce cas, nous dirons rimosso.

**PRESIDENTE.** Se non si chiede ulteriormente la parola, io pongo ai voti l'emendamento Colla sull'articolo 1.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** Vi era il sottoemendamento del marchese Pamparato.

**PRESIDENTE.** Domando scusa; le ultime parole del marchese Di Pamparato furono: *preferisco la redazione della legge*; così non rimane che a porsi ai voti l'emendamento

Colla, il quale consiste nel sostituire alle parole *riforma per mancanza d'onore*, le seguenti: *rimozione dal servizio pronunziata dal Consiglio di disciplina*.

Chi approva l'emendamento Colla voglia levarsi.

(È approvato.)

Deve ora adunque procedersi alla votazione dell'articolo 1 unicamente sospeso per cagione di questo paragrafo 6.

Chi approva l'articolo 1 con questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

Ritorniamo all'articolo 27. A questo articolo aveva anche il senatore Colla proposto un emendamento, vale a dire che all'alinea dicente: *L'uffiziale è collocato in riforma: 1° per infermità incurabile; 2° per ragioni di disciplina*, si surrogano queste altre parole: *L'uffiziale è collocato in riforma per infermità incurabili indipendenti dal servizio*; epperò sono esclusi dalla categoria di riforma coloro che mancano contro la disciplina.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Mi pare che, essendo ammesso che il paragrafo 6 dell'articolo 1 parla di rimozione dal servizio, benchè ne parli in genere, e quando vi è una sentenza del Consiglio di disciplina non vuolsi però dire con ciò che tutte le mancanze contro la disciplina diano luogo alla rimozione dal servizio.

Ve ne possono essere molte che danno solamente luogo al collocamento in riforma.

Mi sembra quindi che cade l'obbiezione principale che si faceva contro all'articolo proposto dal Ministero, che non potesse cioè sussistere il nome di riforma dato a chi aveva mancato all'onore.

Adesso chiunque ha mancato all'onore sarà rimosso: quelli i quali hanno mancato alla disciplina senza meritare la rimozione possono, a parer mio, perdere l'uniforme e far parte degli uffiziali in riforma.

**COLLA.** Coloro che hanno mancato alla disciplina, ma in modo che non meriti la rimozione, continuano nel servizio; ma hanno però quei castighi disciplinari che sono nella competenza del ministro o delle autorità superiori.

Quando verremo all'articolo 27 si potrà allora determinare con qualche maggiore precisione i casi in cui si fa luogo alla rimozione.

L'articolo 27 dice: « Le cause che possono dar luogo alla riforma (che ora sarebbe rimozione) sono le seguenti. » Queste cause sono accennate in modo che forse può dar luogo a qualche emendamento, ma in generale già si vede che la legge lascia l'arbitrio al Consiglio di disciplina di giudicare se veramente la colpa sia grave sì che l'uffiziale debba essere rimosso. Se il Consiglio di disciplina crede che la colpa non sia così grave, l'uffiziale rimane sotto le regole comuni coi castighi che sono a disposizione dei superiori militari.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domanderei uno schiarimento, ed è se fra questi castighi comuni vi sia pure quello del collocamento a riforma che mi pare necessario di conservare.

Ove non fosse compreso, mi sembra conveniente che nell'articolo di cui si tratta si debba contemplare.

**COLLA.** Se l'uffiziale non è indegno di continuare il servizio, può proseguire, nè si deve caricare l'erario di un peso inutile. Se è indegno, allora è il caso di rimandarlo, ma non vi è bisogno di dargli un trattamento di riforma, perchè la sua condotta non è buona.

Se dunque è mancanza legittima può essere riammesso, se no se ne vada.

**DAVA.** Si nous adoptons la proposition du sénateur Colla, qui consiste à priver du grade les officiers coupables des

fautes spécifiées dans l'article 27, comme il en résulterait que la sanction pénale serait identiquement la même que celle indiquée par l'article premier, alors pour être conséquents, autant vaudrait fondre l'article 27 avec l'article premier: Mais remarquez, messieurs, les inconvénients d'une semblable mesure qui applique la même peine pour des fautes plus et moins graves; je veux dire d'une nature différente!

**COLLI, relatore.** Mi permetterò di osservare che nell'articolo 27 sono annoverati i casi che lo fanno perdere, e per conciliare ogni opinione mi pare che si potrebbe, invece dell'emendamento proposto dalla Commissione, aggiungere al numero 4, alle parole: *mancanza contro l'onore*, le parole: *alla dignità della professione delle armi e della subordinazione militare*.

**PRESIDENTE.** Lo prego a considerare che non siamo ancora all'articolo 27.

**COLLI, relatore.** Era per ispiegare la possibilità di andare avanti.

**PRESIDENTE.** Io metto ai voti l'emendamento Colla all'articolo 25.

**DE FORNARI.** Favorisca di rifleggerlo.

**PRESIDENTE.** Lo rifleggerò. (*Vedi sopra*)

(Messo ai voti, non è approvato.) (*Rumori vari*)

**ALFIERI.** Forse la posizione della questione non era abbastanza determinata, perciocchè qui non si trattava che di confermare ciò che si è votato prima; altrimenti non vi è nè il sì, nè il no...

**PRESIDENTE.** L'emendamento si riferisce ad un'alinea che contiene due indicazioni; quando pertanto se ne approva una sola, la seconda deve tenersi per annullata.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Chiedo la parola per ispiegare il mio voto. Io metto per base che il Consiglio di disciplina ha diversi modi di punire un'infrazione alle regole disciplinari.

Vi sono i modi ordinari, come, per esempio, l'arresto ed altri; vi è altresì quello di rimuoverlo dal servizio quando la colpa è gravissima, ma vi ha anche il mezzo intermedio, dirò così, di collocarlo in riforma.

In questo senso mi pare non vi sia contraddizione, dicendo cioè che vi sono due modi di essere collocati in riforma, uno per cagione d'infermità incurabili, l'altro per quelle persone le quali non hanno meritato la rimozione per fatti gravi.

**PRESIDENTE.** Io non sono giudice, ma esecutore delle deliberazioni del Senato.

Il Senato ha deliberato che l'emendamento Colla sia rigettato, per conseguenza spetta a me di mettere ai voti l'intero articolo 25.

**SCLOPIS.** Pare che vi sia sempre la questione principale che domini, quella cioè del principio che noi abbiamo testè votato che si riferisce sempre all'articolo 1. Quindi mi sembra che l'articolo 25 vuole essere necessariamente coordinato con quello; perciò io proporrei di rimandarlo alla Commissione per vedere in che modo si potrà combinare. Questo forse sarà il miglior mezzo di uscirne.

**PRESIDENTE.** Propongo al Senato se vuol rimandare, il titolo intero della riforma alla Commissione, perchè, sentiti gli autori dei diversi emendamenti, voglia presentarci un'altra redazione che ci conceda maggiore agevolezza di discussione.

**ALFIERI.** L'articolo non è votato definitivamente.

**PRESIDENTE.** Si è votato l'emendamento primo e secondo del senatore Colla.

**ALFIERI.** Il regolamento dice che il presidente ed i segretari decidono sul risultato della votazione.

« Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha

una prova ed una controprova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova che possono anche ripetersi; se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale. »

**PRESIDENTE.** Il Senato ha già votato, ma siccome potrebbe questo suo voto nuocere al lavoro ulteriore della Commissione ora provocato, io non ho difficoltà a riconoscere essere nella facoltà del Senato di rimuovere quell'ostacolo, tenendo quel suo voto come anticipato erroneamente o inconsideratamente. Se il Senato così intende, io propongo che non si faccia conto di quella incompleta votazione.

(Il Senato approva.)

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Io desidererei

che questo articolo si considerasse come non ancora votato, perchè io spero che nel seno della Commissione ogni difficoltà si potrà meglio appianare.

**PRESIDENTE.** Io invito il Senato a voler convenire lunedì, al mezzodi, negli uffizi per l'esame delle leggi trasmesse dalla Camera dei deputati sulla riduzione degli stipendi e delle pensioni. Quindi dopo l'esame di questo progetto di legge si passerà nella sala delle conferenze per dar compimento, come spero, allo studio fatto del nostro regolamento interno, e poscia alle 2 1/2 vi sarà seduta pubblica per la discussione della presente legge sullo stato degli uffiziali.

La seduta è sciolta alle ore 5.